



# IL NUOVO PIANO TRANSIZIONE 4.0

## Transizione 4.0 al via il 16 novembre 2020

Con la pubblicazione in GUN. 322 del 30/12/2020 della L. 178/2020 è entrata in vigore l'estensione potenziata del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, con retroattività per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020.

I Commi dal **1051** al **1063** dell'articolo **1 L 178/2020** delineano una disciplina agevolativa innovata e rafforzata rispetto alla precedente. La legge conferma il ruolo sempre più pervasivo dei crediti d'imposta nel quadro degli incentivi fiscali a carattere nazionale, introducendone anche di nuovi, di cui alleghiamo un breve quadro di sintesi. (Allegato 1.1.)

## 1 - Il Credito d'imposta per gli investimenti

L'ambito applicativo temporale dell'attuale credito d'imposta riguarda gli investimenti effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022 ovvero entro il 30.06.2023.

Le principali novità del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali possono essere così sintetizzate:

- Ampliamento dell'ambito applicativo oggettivo, con estensione agli investimenti in beni immateriali ordinari (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni non 4.0 ovvero non inclusi nell'allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017);
- Potenziamento delle aliquote di credito d'imposta fino al 31.12.2021 con un décalage nel 2022;
- Previsione di un'aliquota potenziata per beni materiali e immateriali destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 18 L. 81/2017;
- Innalzamento dei massimali di spesa ammissibili;
- Accorciamento generalizzato del periodo di fruizione dell'agevolazione (da 5 a 3 anni);
- Ulteriore compressione del periodo di fruizione (in unica soluzione) per investimenti in beni materiali e immateriali ordinari effettuati da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro;
- Anticipazione del momento di fruizione del credito d'imposta dall'anno di entrata in funzione per beni ordinari e di interconnessione per beni 4.0;
- Introduzione dell'onere di asseverazione della perizia tecnica per beni 4.0 di costo unitario superiore a 300.000 euro;
- Modifica della dicitura che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere: *"bene agevolabile ai sensi dell'articolo 1, commi da 1054 a 1058, Legge 178/2020"*.

## Soggetti destinatari dell'agevolazione

**1051.** A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale



di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da **1052** a **1058**, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

**1052.** Il credito d'imposta di cui al comma 1051 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Restano escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

## Gli investimenti agevolabili con i nuovi credito d'imposta Transizione 4.0

**1053.** Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Permane l'esclusione degli autoveicoli e di tutti i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

### I beni strumentali semplici (materiali e immateriali)

L'ex superammortamento, diventato quest'anno credito d'imposta al 6% è ampliato. Innanzitutto per i beni materiali l'aliquota passa dal 6% al 10%, sempre con il massimale di 2 milioni di euro già esistente. Inoltre, per il solo primo anno, il Credito d'Imposta è elevato al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile.

Questo aumento dura solo per il 2021 e per gli ordini 2021 consegnati entro giugno 2022. Nel 2022 e fino al giugno 2023 l'aliquota torna al 6%.

Viene introdotta inoltre l'agevolazione per i beni immateriali "normali" (non 4.0) per cui in precedenza non esisteva un agevolazione, alle stesse condizioni sopracitate.



**1054.** Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

**1055.** Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento.

## I beni materiali 4.0

**1056.** Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per i beni materiali 4.0 il primo scaglione resta a 2,5 milioni e l'aliquota per il primo anno passa al 50%. L'aliquota del secondo scaglione, tra 2,5 e 10 milioni, sale dall'attuale 20% al 30%. Infine si introduce un terzo scaglione per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni con un'aliquota al 10%. Il secondo anno invece le prime due aliquote tornano rispettivamente al 40% e 20% mentre la terza per gli investimenti tra 10 e 20 milioni resta invariata.

**1057.** Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

## I software 4.0

L'attuale credito al 15% per i beni immateriali 4.0 passa al 20% con un massimale che sale da 700 mila euro a 1 milione di euro. Questa nuova aliquota durerà per tutto il biennio di proroga del piano (senza quindi la riduzione prevista per gli altri crediti d'imposta).



**1058.** Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

## Transizione 4.0, più breve il periodo di compensazione

La compensazione sarà di 3 anni (attualmente erano 5 anni per i beni materiali e 3 per i beni immateriali). Inoltre, per le aziende con fatturato inferiore a 5 milioni di euro, il credito d'imposta per i beni strumentali semplici (sia materiali che immateriali non 4.0) si riduce ulteriormente a un anno.

La fruizione potrà avvenire già dall'anno in cui si effettua l'investimento o, nel caso dei beni 4.0, dell'avvenuta interconnessione. Resta l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico (ma non a pena di decadenza del beneficio).

Al momento non è prevista la possibilità di cedere il credito d'imposta sul modello di quello che accade con il superbonus.

**1059.** Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

## Cessione del bene e recupero del credito

Se il bene viene rivenduto o destinato a struttura produttiva all'estero si perde il beneficio e occorre restituire quello già fruito.

**1060.** Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture



produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

## Transizione 4.0 anche per i professionisti

**Il credito d'imposta per beni strumentali materiali e immateriali semplici spetta anche ai professionisti.**

**1061.** Il credito d'imposta di cui ai commi 1054 e 1055 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

## Oneri documentali

Per i beni materiali e immateriali 4.0 nel nuovo piano Transizione 4.0 sussiste l'obbligo della perizia asseverata o dell'attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione per i beni il cui costo di acquisizione supera i 300 mila euro. Per gli investimenti di importo inferiore viene richiesta una dichiarazione del legale rappresentante.

**1062.** Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora nell'ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi da 1056 a 1058 si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.

**1063.** Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 1054 a 1058, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**1064.** All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 198, dopo le parole: "31 dicembre 2019" sono aggiunte le seguenti: "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022"; b) al comma 199, primo periodo, le parole: "reddito d'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "reddito dell'impresa"; c) al comma 200: 1) nella lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: "Le spese previste dalla presente lettera" sono aggiunte le seguenti: ", nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri,"; 2) nella lettera d), secondo periodo, dopo le parole: "con soggetti terzi" sono aggiunte le seguenti: "residenti nel territorio dello Stato o";



3) nella lettera e), le parole: “delle maggiorazioni ivi previste” sono sostituite dalle seguenti “della maggiorazione ivi prevista”;

d) al comma 201: 1) nella lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: “Le spese previste dalla presente lettera” sono aggiunte le seguenti: “, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri,”; 2) lettera d), dopo le parole: “delle spese di personale indicate alla lettera a)” sono aggiunte le seguenti: “ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c)”;

e) al comma 202: 1) nella lettera b), dopo le parole: “beni materiali mobili” sono aggiunte le seguenti “e ai software”; 2) nella lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: “Le spese previste dalla presente lettera” sono aggiunte le seguenti: “, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri,”; 3) nella lettera d), secondo periodo, le parole “sono ammissibili a condizione che i soggetti” sono sostituite dalle seguenti: “, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti”;

f) al comma 203: 1) nel primo periodo, le parole: “12 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “20 per cento” e le parole: “3 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “4 milioni di euro”; 2) nel secondo periodo, le parole: “6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “10 per cento” e le parole: “1,5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “2 milioni di euro”; 3) nel terzo periodo le parole: “6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “10 per cento” e le parole: “1,5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “2 milioni di euro”; 4) nel quarto periodo, le parole: “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento” e le parole: “1,5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “2 milioni di euro”;

g) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: “redigere e conservare una relazione tecnica”, è aggiunta la parola: “asseverata”;

h) al comma 207, sono aggiunti i seguenti periodi: “I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale potrà essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche”; i) al comma 210, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022”;

l) dopo il comma 210 è inserito il seguente: “210-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina introdotta dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili i costi previsti dall’articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014”.

## I Codici tributo per fruire del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali

Con la risoluzione 3/E del 13 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate istituito i codici tributo necessari per fruire dei crediti d’imposta previsti dal piano Transizione 4.0. Si tratta dei codici che bisognerà utilizzare per ottenere il bonus spettante attraverso un’operazione di compensazione rispetto ai debiti da pagare tramite modello F24.

I codici tributo vanno inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

I codici sono sei, tre per l’edizione 2020 del piano e altri tre per la nuova edizione 2021-2022 che ha avuto inizio il 16 novembre 2020.

Per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2020 al 15 novembre 2020 abbiamo tre codici:

- 6932: Il primo codice serve per i beni strumentali “semplici” (non 4.0), agevolati nel 2020 con un’aliquota al 6% ed è chiamato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”.



- 6933: Il secondo serve per i beni materiali 4.0, per i quali l'agevolazione è prevista in due diverse aliquote: 40% per investimenti fino a 2,5 milioni; 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni ed è denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019"
- 6934: Il terzo serve per i beni immateriali 4.0 (software 4.0), per i quali l'agevolazione è prevista nella misura del 15%. Questo codice è chiamato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019".

I codici per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020:

- 6935: denominato Credito d'Imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020" è dedicato agli investimenti in beni strumentali semplici, materiali e immateriali, agevolati con aliquota al 10% che diventa il 15% nel caso di acquisto con finalità smart working. Dal 2022 l'aliquota tornerà al 6% sia per l'hardware che per il software e non ci sarà più la maggiorazione per lo Smart Working.
- 6936 denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020" è invece dedicato ai beni materiali 4.0, per i quali l'agevolazione è prevista in tre diverse aliquote: 50% fino a 2,5 milioni, 30% tra 2,5 e 10 milioni e 10% tra 10 e 20 milioni. Dal 2022 l'aliquota tornerà al 40% per il primo scaglione e al 20% per il secondo.
- 6937 denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020" è per i beni immateriali 4.0 (software 4.0), per i quali l'agevolazione è prevista nella misura del 20% per tutta la durata del piano (fino a tutto il 2022 con coda per le consegne al giugno 2023).

## 2 - Il Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione

Per tutte le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo in ambito di transizione ecologica, innovazione tecnologica ed innovazione e design la legge di Bilancio ha introdotto due importanti novità: Riduzione delle percentuali di agevolazione per Ricerca e Sviluppo; Introduzione di nuovi Crediti d'Imposta per l'innovazione tecnologica 4.0, il design e l'ideazione estetica.

Nel dettaglio:

- Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo passa dal 12% al 20% con un aumento dell'ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro;
- il credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica passa dal 6% al 10% con un aumento dell'ammontare massimo del beneficio da 1,5 a 2 milioni di euro;
- il credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 passa dal 10% al 15% e il tetto da 1,5 a 2 milioni di euro.



Viene poi introdotto anche per questo credito l'obbligo di asseverare la relazione tecnica per assicurare maggiore certezza alle imprese sull'ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.

## 3 - Il Credito d'imposta per la formazione 4.0

Le lettere i) e l) del comma 14 estendono al 2022 il credito d'imposta formazione 4.0 e ampliano i costi ammissibili includendo:

- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

### Transizione 4.0, il credito d'imposta si può utilizzare anche negli anni successivi?

Il sistema dei crediti d'imposta prevede la possibilità di acquisto di un bene strumentale materiale (per esempio), in 5 rate di pari importo (normativa 2020) o in 3 rate di pari importo (normativa 2021). I 3 anni dell'attuale versione del Piano Transizione 4.0, si riducono a 1 solo anno per le imprese con fatturato inferiore ai 5 milioni di euro e per i soli beni materiali non 4.0.

Cosa accade se a fronte di una determinata quota annuale di spettanza, l'azienda o il professionista non sono in grado di recuperare l'intera quota entro l'anno di spettanza?

I crediti d'imposta possano essere utilizzati in compensazione di praticamente qualsiasi tipo di versamento da effettuare tramite F24 (IVA, altre imposte e tasse, ritenute di acconto ecc.), può verificarsi il caso di aziende che abbiano diritto a un credito d'imposta che supera le loro capacità di recupero, soprattutto nel caso dei beni materiali non 4.0 in cui il recupero del beneficio avviene, a partire da quest'anno, interamente nell'anno stesso dell'effettuazione dell'investimento.

I crediti d'imposta non utilizzati si possono riutilizzare, nel caso dei crediti d'imposta derivanti da incentivi che prevedano la ripartizione del beneficio in quote di pari importo la questione è diversa. Il comma 1059 della legge 178/2020 recita

**1059.** Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.





La Circolare 5E del 19 febbraio 2015 riferita al credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi previsto dall'allora Decreto Competitività (decreto legge 24 giugno 2014, n. 91) prevedeva che il credito spettante andasse "ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo" ed "esclusivamente in compensazione", esattamente come i crediti d'imposta del nuovo piano Transizione 4.0.

Nella Circolare 5/E l'agenzia chiarisce che "nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta".



## Transizione 4.0, quale dicitura va messa in fattura?

Anche nella nuova edizione del Piano Transizione 4.0 introdotta con la legge di bilancio 2021 (legge 178 del 30/12/2020) sono stati confermati alcuni oneri a carico di chi intende fruire delle agevolazioni dei crediti d'imposta che si maturano, in misura diversa a seconda della tipologia, con l'acquisto di beni strumentali.

Il primo onere è previsto dal comma 1059:

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile.

Si tratta di un obbligo di comunicazione del tutto analogo a quello previsto dalla legge 160 del 30/12/2019. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha già chiarito che l'eventuale inosservanza dell'obbligo non è causa di decadenza del beneficio.

Il secondo onere è citato dal comma 1062 ed è il seguente

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058

Sarà necessario chiedere al fornitore di scrivere nella causale della fattura una dicitura di questo tipo: "Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1054-1058 della legge 178 del 30/12/2020". Nel caso in cui il fornitore omettesse la causale o la dicitura fosse scorretta, l'errore materiale può essere sanato secondo le indicazioni offerte dall'Agenzia delle Entrate.

Il terzo onere, sempre previsto dal comma 1062, è l'obbligo di una

perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Questo onere è obbligatorio per i beni il cui costo di acquisizione supera i 300 mila euro. Per i beni di valore inferiore

l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante

## 4 – Conclusione: sintesi delle principali modifiche e novità

- Investimenti in beni strumentali nuovi a decorrere dal 16/11/2020
- Termine degli investimenti fissati al 31/12/2022
- Termine ultimo per l'interconnessione dei beni strumentali 4.0 al 30/06/2023



- Incremento delle aliquote per gli investimenti
- Nuovi massimali per tutti gli investimenti
- Nuovi periodi di compensazione per una fruizione più rapida
- Nuove voci di spesa per la formazione 4.0